

général pour ces deux cas. Elle a préféré les définir. Elle a porté le timbre de 5 centimes à 7 centimes et le timbre de 50 centimes à 65 centimes. Il est vrai cependant que l'augmentation du tiers l'aurait porté a 66 centimes et deux tiers, mais elle s'est arrêtée au chiffre de 65 centimes préférablement à celui de 67, parce qu'il s'agit d'une espèce de timbre qui se vend feuille par feuille pour des actes séparés. Comme il est assez rare d'avoir des centimes pour faire l'appoint, le chiffre de 67 centimes aurait forcé le contribuabile à en payer toujours 70, c'est le comptable qui aurait profité de ce bénéfice. La Commission a voulu éviter cet inconvénient. Il n'en est pas de même pour le timbre à sept centimes qui s'applique à des registres ou à des circonstances pour lesquelles on fait timbrer un grand nombre de feuilles à la fois. La Chambre pourra le reconnaître plus spécialement, lorsqu'on discutera le tableau.

**GASTINELLI.** Parmi che si potrebbe statuire in genere, che quando vi sono frazioni di centesimo si debba pagare un centesimo intiero; questo è un modo legislativo, è un principio generale da cui ognuno sa che essendosi aumentato del terzo l'antico diritto, si deve pagare dietro tal condizione quella precisa somma; all'incontro bisognerà sempre, per sapere ciò che si deve pagare in un dato diritto, ricorrere all'antica e novella tabella dei diritti medesimi. Parmi che in una discussione legislativa sia meglio introdurre una disposizione generale; quindi propongo la forma che *quando l'aumento del terzo importa una frazione di centesimo, debbasi pagare il centesimo intiero.*

**DI REVEL.** Mi unisco alle osservazioni del deputato Gastinelli, e dirò di più che, a mio modo di vedere, il principio della legge proposta è quello di aumentare d'un terzo il diritto del bollo, è il sistema ossia modo di applicazione quello portato dalla legge del 1836. Chiunque vuol sapere se ha da impiegare questa o quell'altra carta per quello o quell'altro atto, deve ricorrere alla legge del 1836, ed ivi trova il modo di applicazione e di impiego della carta, e sa che a termini della legge che discutiamo ora dovrà pagare il terzo; con ciò conosce tosto quale è la somma da pagarsi, ma se ricorre alla legge attuale e vede la tabella, bisogna pur sempre che ricorra alla legge del 1836 per sapere in qual modo debba impiegare questa carta. Secondo che già lo accennò l'onorevole deputato Jacquemoud, non havvi che la carta da 5 e da 50 centesimi che dia una frazione di centesimo aumentata del terzo.

L'impiego della carta da centesimi 5 si può fare in massa per molte quantità alla volta, quando che l'impiego della carta da centesimi 50 non si fa che per fogli isolati, perchè la maggior parte dei titoli che debbono essere fatti in carta da 50 centesimi sono titoli isolati, sono titoli che non s'impiegano che volta per volta; ma se si vuole conservare intatto il principio dell'aumento del terzo, si può benissimo mantenere il progetto primitivo della Commissione, cioè l'aumento del terzo e che la frazione di centesimo si esiga come centesimo intiero.

**PRESIDENTE.** Allora si riprodurrebbe l'articolo 3 del progetto ministeriale che è così concepito:

« Qualora nelle suddette riscossioni si trovino frazioni di centesimo, si esigerà il centesimo intiero. »

**GASTINELLI.** Per coordinarlo meglio coll'articolo 1º, si potrebbe dire: « Qualora l'aumento del terzo importi una frazione di centesimo, si esigerà il centesimo intiero. »

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta del deputato Gastinelli è appoggiata.

(È appoggiata)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Quest'aggiunta formerà dunque l'articolo secondo.

Viene ora l'articolo 3 della Commissione, il quale è così concepito:

« Le lettere di cambio, i biglietti a ordine ed ogni altro effetto di commercio, negoziabili, sottoscritti o pagabili in questi Stati, sono soggetti al bollo straordinario o al visto per bollo, col pagamento del diritto nelle proporzioni seguenti:

« Sui valori espressi sino a lire 500, 25 centesimi.

« Dalle lire 500 sino alle 1000, 50 centesimi.

« Al di là delle lire mille sarà pagato un diritto proporzionale di 50 centesimi per ogni lire mille; la frazione di lire mille verrà pagata come per l'intiero. »

A questo articolo il signor Bolmida propone questo emendamento:

« Le lettere di cambio, ecc. (come il progetto), sino a lire cento, dieci centesimi; da trecento a quattrocento, venticinque centesimi; da cinquecento a mille, cinquanta centesimi.

« Al di là delle lire mille sarà pagato un diritto proporzionale di centesimi venticinque per ogni mille; la frazione, ecc.

« Le lettere di cambio tratte *per duplicata* ossia per prima, seconda e terza, non sono soggette che al diritto di un solo bollo apposto su una di esse.

« Gli effetti del valore di lire 50,000 e maggior somma pagheranno un diritto fisso di bollo di lire dieci. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Bolmida per isviluppare il suo emendamento.

**BOLMIDA.** Parrà sicuramente strano che io venga a proporre una diminuzione su quanto ha proposto la Commissione pel ramo che riflette il commercio. Ma siccome il signor relatore ha indicato che le somme che si riscuotono da questo ramo sono tenuissime, io debbo rilevare che la tenuità di questo prodotto dipende dall'essere attualmente il diritto sul bollo già troppo gravoso pel commercio. Infatti per tutte le cambiali a breve scadenza, difficilmente il negoziante si sottomette a pagare il diritto piuttosto che correre il rischio che la cambiale, andando in sofferenza, possa essere passibile di ammenda. Se il diritto fosse tenue e tale da non provocare la speculazione sull'ammenda, io credo che di molto si aumenterebbe il prodotto di quest'imposta.

Infatti per tutte le imposte che io qualificherò col nome di facoltative, cioè che danno luogo ad una speculazione sull'ammenda, si osserva che quando il diritto è troppo forte ed è tale da permettere che il negoziante calcoli sulla probabilità di un guadagno, illudendo la legge, in pratica, invece di aumentare, il prodotto è sempre scemato.

Io ho adunque la ferma convinzione che il piccolo provento da quest'imposta recato all'erario, provento che si riduce, al dire dello stesso signor relatore, a sedicimila lire, si possa di molto aumentare quando si voglia diminuire questa tassa.

Io ho diminuito il diritto sulle cambiali piccole perchè io vorrei con questo contribuire allo sviluppo di questo sistema di credito, il quale si può quasi dire che non sia da noi praticato.

In Francia le piccole cambiali sono in una proporzione immensa nel numero totale degli effetti in circolazione, e nel nostro paese invece non si conoscono che le cambiali al di sopra di 500 o 600 lire; delle altre ve ne sono pochissime,